



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale -

### **Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. **0118648** - 12/07/2013 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI

AD UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

A INFOCAMERE S.C.P.A.  
C.SO STATI UNITI, 14  
35127 PADOVA

A INFOCAMERE S.C.P.A.  
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H  
00100 ROMA

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO NEI COLLEGI DEI REVISORI  
DEI CONTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO C/O  
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI

Oggetto: applicabilità al diritto annuale dell'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e commi 527, 528 e 529 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

---

Con la nota n. 232590 del 12 novembre 2012 questo Ministero ha precisato che l'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44 sono da ritenersi applicabili anche al diritto annuale delle camere di commercio.

Con successiva nota n. 31666 del 25 febbraio 2013 lo scrivente ha ulteriormente chiarito che le disposizioni in esame si applicano ai ruoli, formati secondo le vigenti disposizioni di legge, emessi dopo il 1° luglio 2012.

Quindi se dall'applicazione delle disposizioni sanzionatorie in materia di diritto annuale, tenendo conto dei vari istituti applicabili quali la personalizzazione della sanzione, la recidiva e la continuazione, derivi un importo inferiore ad euro 30 (comprensivo di sanzioni amministrative ed



interessi) per ciascun periodo d'imposta, la camera di commercio non procederà all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito.

Il comma 11 dell'articolo 10 sopra richiamato stabilisce, inoltre, che *“la disposizione di cui al comma 10, non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo”*.

Con la nota sopra richiamata questo Ministero ha ritenuto che la scelta in merito al numero di anni pregressi da verificare per valutare il comportamento dei contribuenti ai fini dell'applicazione del comma 11 della norma di cui trattasi, sia da rimettere all'autonoma valutazione delle singole Camere di commercio, le quali potrebbero disciplinare tale aspetto, ove già non lo avessero fatto, nei propri regolamenti per l'applicazione delle sanzioni in materia di diritto annuale.

A seguito di ulteriori quesiti pervenuti da parte di alcune camere di commercio, anche al fine di evitare possibili disomogeneità di comportamenti, lo scrivente ritiene necessario suggerire criteri univoci di applicazione della norma in esame e precisamente:

- ▲ il periodo utile cui risalire per verificare eventuali violazioni pregresse per il diritto annuale, ai fini della disapplicazione della disposizione di cui al comma 10 della norma di cui trattasi, è il quinquennio precedente l'annualità per cui si procede;
- ▲ ai fini della verifica delle violazioni pregresse sono da considerarsi quelle già contestate e non correttamente ravvedute, o non oggetto di procedura di sgravio, ovvero le violazioni non ancora notificate, ovvero quelle non contestate in ottemperanza all'applicazione dell'istituto della continuazione, ovvero le violazioni non irrogate perché inferiori al minimo esattoriale.

In merito al trattamento contabile dei crediti derivanti da tali ruoli, si rende necessario chiarire che tali crediti non possono essere eliminati, utilizzando il fondo svalutazione crediti, se non dopo che sia trascorso il periodo della prescrizione, atteso che la mancata emissione del ruolo non comporta la decadenza del diritto della camera di commercio ad esigere l'importo dovuto; infatti, nel caso in cui la camera di commercio dovesse effettuare negli anni successivi, entro i termini della prescrizione, un accertamento nei confronti dello stesso contribuente, anche di importo inferiore ai trenta euro, sarà tenuta ad esigere anche il credito precedentemente non iscritto a ruolo a norma del comma 10 sopra richiamato.

Tenuto conto di quanto sopra esposto è necessario che i crediti, per i quali non si è proceduto all'emissione del ruolo, ai sensi del comma 10 sopra citato, non siano eliminati fintanto che tali crediti non si siano prescritti e a condizione che non siano stati accertati nel contempo ulteriori violazioni sanzionabili del contribuente.

Si richiama, infine, l'attenzione delle camere di commercio sulle disposizioni dei commi 527, 528 e 529, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 527 stabilisce che *“Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono*



*stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.”.*

Il comma 528, invece, prevede che *“Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.”.*

Mentre, infine, il comma 529 dispone che *“Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.”.*

La norma in esame trova applicazione, anche ai ruoli emessi per diritto annuale; trattandosi di ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999, si rende quindi necessario che le camere di commercio, pur in attesa del previsto decreto del Ministero dell'Economia, verifichino la presenza di tali importi tra i crediti esistenti al 31.12.2012 e del relativo fondo svalutazione.

Resta inteso che nel caso in cui tale eliminazione avviene nel corso dell'anno 2013 la stessa produrrà effetti sul conto economico 2013 per la quota eventualmente eccedente il fondo.

Nel caso in cui, invece, tale eliminazione non avviene nel corso del 2013 si ritiene opportuno che, in sede di chiusura del bilancio 2013, codeste camere adeguino il fondo svalutazione all'intero ammontare dei crediti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

~~DE~~